

UDIENZA

Del 11.01.2024

N. [REDACTED] R.G. Trib.

N. [REDACTED] R.G.N.R.

Depositata in cancelleria in
data

10 APR. 2024
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Valeria Stefania Maria Barbagallo
Avviso ex art. 548 C.P.P

Il

Esecutiva

Il.....

Art. 27 R.E.

Il.....

Art. 28 R.E.

Il.....

Art. 160 TULPS

Il

Redatta Scheda

Il

Campione penale

Art.

Fug./Mod. 42

Il

Uff. Corpi di Reato

Il

N. 149/2024 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. II in **composizione monocratica**, il
giudice **Dott. Domenico Massimo Sapienza**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

[REDACTED], nato a [REDACTED] (CT) [REDACTED],
ivi res. ed elettivamente domiciliato in [REDACTED],
Difeso di fiducia dall'avv. Davide Tutino
deceduto

[REDACTED] e
[REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED],
ivi res. ed elettivamente domiciliato [REDACTED],
Difeso di fiducia dall'avv. Davide Tutino
Libero – assente

Parte civile: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IMPUTATI

Del reato p. e p. dall'art. 110 e 612 co. 2 c.p. perché, in concorso tra loro minacciavano
di un male ingiusto [REDACTED] ed, in particolare, [REDACTED]
[REDACTED], brandendo una zappa, gridava nei loro la frase: "*se fate un altro passo va fazzu
finiri mali; questo è il mio terreno e guai se andate sul lago, va fazzu finiri tinta ...*".

conclusioni

Il PM chiede per [REDACTED] N.D.P. per morte del reo. Per [REDACTED]
la condanna a mesi tre di reclusione.

Il difensore della P.C. come da memoria conclusionale depositata.

Il difensore per [REDACTED] si associa al PM. Per [REDACTED] chiede
l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine l'applicazione dell'art. 131 bis
c.p.

IN FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione del 19.09.2019 [REDACTED] e [REDACTED] venivano tratti al giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 110 e 612 co. 2 c.p. meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del 24.02.2022 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le richieste istruttorie formulate dalle parti, come da verbale in atti. Alla medesima udienza veniva sentito la persona offesa, [REDACTED], rispettivamente nipote e cugino dei coimputati, il quale confermava il decesso del proprio zio, [REDACTED]. Il teste riferiva, inoltre, che il giorno 12 agosto 2018 si era recato con il padre — [REDACTED], quindi fratello del defunto [REDACTED] - per irrigare il proprio fondo e per sistemare della tubazione. Sennonché, accortisi entrambi della mancanza d'acqua per irrigare, decidevano di recarsi verso la masseria per attingere acqua dal pozzetto vicino al lago. Sennonché nel tragitto incontravano i due imputati. Il teste riferiva che “*[REDACTED] con suo padre - [REDACTED] - avevano una zappa nelle mani e mi minacciava: “Di qui non si passa. Qua è terreno mio”*”. Nel corso della medesima sessione processuale emergeva che il terreno in proprietà della famiglia [REDACTED] era stato al centro di una disputa familiare in quanto caduto in successione dal de cuius [REDACTED], nonno del teste e padre di [REDACTED] e di [REDACTED]. Tant'è che sul terreno in parola era intervenuta sentenza emessa dal Tribunale civile di Catania che, dichiarata aperta la successione di [REDACTED] disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente tra gli eredi e, per l'effetto, disponeva l'attribuzione pro quota tra i legittimari di porzioni del predetto terreno. Sul punto il teste riferiva che gli odierni imputati non si erano mai voluti adeguare al *decisum* del Giudice civile. Aggiungeva infatti che già in passato si erano verificati altri episodi in cui egli stesso aveva denunciato lo zio ed il cugino e, al contempo, di esser stato denunciato egli stesso dai predetti per episodi simili.

All'udienza del 22 luglio 2011 veniva sentito il teste [REDACTED] il quale, presente nel giorno del fatto di cui all'imputazione, riferiva quanto su esposto dal predetto [REDACTED] e cioè di aver incontrato sul sentiero che porta al laghetto i due imputati, uno dei quali aveva intimato di non proseguire oltre rivendicando la titolarità di quella parte del terreno.

Il Tribunale acquisiva certificato di morte dell'imputato.

All'udienza del 23 novembre 2023, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti concludevano come da verbale in atti e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, emetteva la presente sentenza, assegnando giorni novanta per il deposito della motivazione, stante la necessità di redigere adeguata motivazione e stante anche il carico di lavoro dell'ufficio.

In relazione alla posizione del coimputato [REDACTED], il Pubblico Ministero e la difesa chiedevano concordemente la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per morte del reo.

Per quanto invece concerne la posizione di [REDACTED], ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sia emersa la prova della responsabilità penale dell'imputato.

La semplice dichiarazione della parte offesa in assenza di altre prove documentali in uno alla accertata conflittualità esistente tra le parti non consentono di ritenere provato l'assunto accusatorio.

Pertanto, sebbene con la formula assolutoria di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.p. l'imputato deve essere mandato assolto per non avere commesso il fatto.

Tanto premesso

P.Q.M.

Visti gli artt. 150 c.p. e 531 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] per il reato in rubrica ascritto per intervenuta morte del reo.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve [REDACTED] dal reato in rubrica ascritto per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 544 terzo comma c.p.p. fissa giorni novanta per il deposito della sentenza.

Catania 11.01.2024

Il Giudice

Dott. Domenico Massimo Sapienza

